

Il Giudice ,  
pronunciando fuori udienza nel  
procedimento ex art.28 della legge n.300  
del 1970 (R.G.L. n.1566/11) promosso  
dalla FIOM-CGIL di Bologna nei confronti  
della s.p.a. Magneti Marelli ,  
rileva quanto segue :

Il comportamento antisindacale denunciato  
dall'organizzazione sindacale ricorrente è  
fondamentalmente quello di cui alla lettera  
a) capo 1 delle conclusioni (i capi 2 e 3  
appaiono consequenziali al primo) , ove si  
addebita alla società convenuta di aver  
negato la perdurante applicazione a tutti i  
propri dipendenti del CCNL del 20 gennaio  
2008 sottoscritto anche dalla scrivente  
organizzazione sindacale FIOM-CGIL ,  
prestando adesione ad altro testo  
contrattuale .

Nella fattispecie vi sono due accordi  
sindacali ; da un lato il CCNL del 20 gennaio  
2008 , sottoscritto anche dall'organizzazione  
sindacale ricorrente , il quale prevede come  
data di scadenza il 31 dicembre 2011 :  
dall'altro lato un secondo accordo  
sindacale , sottoscritto il 15 ottobre 2009  
senza la firma della FIOM-CGIL .

Parte ricorrente afferma in sostanza che ,  
senza il suo consenso , non poteva essere  
posto in essere un nuovo CCNL , poiché è solo  
un'elementare regola del diritto comune dei  
contratti quella per la quale , nei contratti  
sottoscritti da una pluralità di parti , la  
volontà di recedere dal contratto di alcune  
solo delle parti stipulanti , al di fuori  
delle ipotesi eventualmente previste dal  
contratto stesso , ovvero dalla legge , non  
può incidere sul vincolo obbligatorio e sulla  
efficacia del contratto .

*M*

Questa è la domanda proposta in giudizio ,  
individuata nel suo *petitum* e nella sua *causa  
petendi* , e solo su questa domanda il giudice  
si deve pronunciare , ai sensi dell'art.112  
c.p.c. .

Le eccezioni preliminari sollevate dalla  
società convenuta vanno respinte .

Ed invero , in estrema sintesi , la condotta  
dedotta è attuale , in quanto trattasi di  
comportamento permanente , e l'organizzazione  
sindacale territoriale è l'unica legittimata  
ex art.28 della legge n.300/70 a tutelare gli  
interessi sindacali nei confronti del singolo  
datore di lavoro , i cui comportamenti sono  
oggetto di causa ; il legittimato passivo è  
stato correttamente individuato , poiché la  
condotta contestata , benché originata da una  
vicenda sindacale nazionale , è attribuita  
alla Magnetì Marelli come datore di lavoro .  
Ciò premesso , nel merito il ricorso va  
ritenuto infondato e va quindi respinto .

Non appare dubitabile che le altre  
organizzazioni sindacali potessero stipulare  
un nuovo accordo sindacale .

Le organizzazioni sindacali sottoscrittenti il  
CCNL del 2008 non costituivano una parte  
unitaria , ma più parti stipulanti , ciascuna  
portatrice di propri interessi , come è  
infatti emerso con chiarezza dal  
comportamento successivo delle parti stesse .

Appare pertanto evidente che ciascuna parte  
contraente , in base alle proprie libere  
valutazioni , poteva stipulare nuovi e  
diversi accordi , superando il precedente  
contratto per mutuo consenso . Ciò è  
conforme al principio di libertà  
dell'organizzazione sindacale previsto  
dall'art.39 comma 1 della Costituzione ; tale  
principio , benché letteralmente riferito al



solo aspetto organizzativo , implica anche il riconoscimento costituzionale dell'autonomia negoziale del sindacato nel perseguimento degli interessi di cui è portatore


Possono così coesistere più contratti collettivi e si pone allora il diverso problema , non oggetto della presente causa perché non dedotto in giudizio da parte ricorrente , di delimitare la sfera soggettiva di applicazione di ciascuno degli accordi compresenti .

Attesa la complessità ed incertezza della fattispecie , che ha dato luogo a pronunce differenziate , le spese di lite vengono compensate .

P.Q.M.

Il Giudice ,  
respinge il ricorso e le domande ivi contenute ; compensa le spese di lite .  
Bologna , 3 giugno 2011

IL GIUDICE



**Tribunale di Bologna**

Depositato in Cancelleria

Oggi 3 GIU. 2011



L'Assistente Giudiziario  
Patrizia Francia